

Comune di Frassilongo

Provincia di Trento
Loc. Poali 52 - C.F. 80005250222
www.comune.frassilongo.tn.it

RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

INDICE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014	5
SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE	6
RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE	7
AMNU S.p.a.	9
Partecipazioni societarie detenute dalla società	9
Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione	13
MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.R.L	13
Partecipazioni societarie detenute dalla società	14
Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007	15
Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione	15
NUOVA PANAROTTA S.p.a	16
Partecipazioni societarie detenute dalla società	18
Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007	18
Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione	18
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Soc. Coop.	20
Partecipazioni societarie detenute dalla società	21
Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione	21
SOCIETA' DI SISTEMA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	21
INFORMATICA TARENTINA S.p.a.	21
Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione	23

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

In particolare, l'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*

Il comma 29 stabilisce, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall’articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest’articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell’articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell’attività svolta nonché all’accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”* (art. 24, comma 1, L.P. 27/2010)

L’art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d’intesa con la Provincia; l’individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*. La disposizione ha trovato attuazione nel *“Protocollo d’Intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”*, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.*

CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Gli obiettivi della legge di stabilità per il 2015 coincidono con quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Il Comune di Frassilogo negli anni ha fatto ricorso per la gestione di servizi pubblici alla costituzione, unitamente ad altri Enti, di società di capitali e in altri casi ha acquisito quote societarie di società preesistenti. L'attuale situazione delle partecipazioni societarie del Comune è la seguente:

DENOMINAZIONE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
AMNU S.p.a.	0,44 %	Gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento. stradale, servizi funerari e cimiteriali

MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	0,85 %	Servizio pubblico di macellazione
NUOVA PANAROTTAS.p.a.	3,25 %	Gestione impianti sciistici
INFORMATICA TRENTINA S.p.a.	0,0030%	Gestione servizi informatici
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	0,42%	Servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale

Dal 2010 ad oggi il legislatore sia nazionale che provinciale è intervenuto a più riprese sul tema delle partecipazioni societarie degli enti pubblici con l'obiettivo di assoggettare anche queste agli obblighi di razionalizzazione delle spese che gravano sulle pubbliche amministrazioni.

Particolare rilevanza ha assunto poi, nel panorama delle partecipazioni societarie da parte degli enti pubblici, il *Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali*", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. Il Protocollo è stato assunto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, il quale dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità, con riferimento agli enti locali e organismi strumentali.

RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

AMNU S.p.a.

Data di costituzione:	04/12/1997
Sede legale:	Pergine Valsugana – Viale dell'Industria, 4/L
Oggetto Sociale:	Gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funebri e cimiteriali
Capitale sociale al 31.12.2014	1.128.387,00

Percentuale di partecipazione del Comune:	1,993%
Altri soci:	Comune di Pergine 47.06% Comune di Levico Terme 11,35% Comune di Baselga di Pine 8,88% Comune di Caldonazzo 6,25% Comune di Civezzano 5,67% Comune di Vigolo Vattaro 3,9% Comune di Calceranica 3,36% Comune di Fornace 2,38%> Comune di Vattaro 2,24% Comune di Sant'Orsola 1,94% Comune di Bedollo 1,48% Comune di Bosentino 1,4% Comune di Centa San Nicolò 0,56% Comune di Fierozzo 0.53%> Comune di Frassilongo 0,44% Comune di Vignola Falesina 0,35% Comune di Palù dei Fersina 0,2%o

Risultati ultimi tre esercizi finanziari:

2011: 222.466.00

2012: 163.607,00

2013:568.051,00

Ritorno economico ultimi tre esercizi (somme accertate) relativo a dividendi ed entrate da contratti di servizio

Nessun ritorno economico

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (somme impegnate) relativi a contratti di servizio/trasferimenti	2011: Euro 134.913,50 (prestazioni di servizi) 2012: Euro 183.087,24 (prestazioni di servizi) 2013: Euro 179.446,73 (prestazioni di servizi)
Organo amministrativo	Presidente: Dolfi Alessandro Vice Presidente: Lucchi Luciano Consigliere: Paoli Mauro Consigliere: Andreatta Alessia Consigliere: Creazzi Gianfranco
Organo di controllo	Presidente: Caligiuri Massimiliano Sindaco: Angeli Luisa Sindaco: Pisetta Enrico Sindaco Supplente: Refatti Maria Sindaco Supplente: Ali Claudio

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

Rispetto del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2102

Il Comune di Pergine Valsugana svolge il ruolo di ente capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di AMNU S.p.a. La Conferenza per l'esercizio associato della governance ha adottato nel marzo 2013 un atto di indirizzo, L'obiettivo preminente è quello di assimilare le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e dei vincoli di organizzazione. Nel corso dell'ultimo biennio AMNU S.p.a., in attuazione del citato Protocollo e in generale degli obiettivi di contenimento delle spese ed efficientamento dei servizi, ha posto in essere azioni e strategie mirate a ridurre le spese di funzionamento e migliorare la fruibilità dei servizi offerti all'utenza.

Come evidenziato dalla stessa Società nella relazione, inviata al Comune capofila di Pergine Valsugana, le principali iniziative di razionalizzazione dei costi e miglioramento dei servizi sono state le seguenti:

Misure di contenimento delle spese relative in attuazione del Protocollo e dell'atto di indirizzo:

- Spese per incarichi (art. 3 Protocollo): nel 2014 non sono state sostenute spese per incarichi, ricerca e consulenze rientranti nei parametri definiti dal protocollo (importo massimo di Euro n. 40.000).;
- Spese discrezionali (art. 3 Protocollo): nel 2014 sono state sostenute spese di rappresentanza e per omaggi per un totale di Euro 5.923,00; si evidenzia che il limite fiscalmente deducibile per tali spese è pari all'1,3% dei ricavi, pari ad Euro 112,213;
- Assunzioni (art. 4 Protocollo): relativamente alla spese per il personale il protocollo prevede, per i contratti stipulati successivamente alla sua sottoscrizione (20 settembre 2012), la possibilità di nuove assunzioni a tempo indeterminato solo previa autorizzazione degli enti soci. Nel 2014 la società non ha proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato; sono stati assunti due operatori stagionali per il periodo estivo, la cui attività era prevista nel budget 2014, approvato dalla Conferenza di coordinamento dei Sindaci, ancorché per tale tipologia di assunzione non sia obbligatoria l'autorizzazione degli enti soci;
- Retribuzioni dirigenti (art. 4 Protocollo): la retribuzione del Direttore, unica figura dirigenziale, rispetta i limiti stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento per le proprie società controllate;
- Spese di missione e trasferta (art. 4 Protocollo): rispetto al fatturato registrato nell'esercizio, le spese per viaggi e missioni risultano pari ad Euro 2.067,00 (0,02%) e sono riferite a spese alberghiere, di trasporto e pasti in occasione di attività che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale, nonché a partecipazioni a corsi di formazione, convegni, seminari, fiere di settore. Non si registrano esborsi per rimborsi chilometrici al personale per utilizzo di automezzi personali;
- Compensi amministratori (art. 5 Protocollo):

- l'indennità di carica lorda spettante al Presidente è pari ad Euro 13.192,00 annuali, ai quali va aggiunto il premio di risultato, pari ad Euro 1.000,00; l'importo complessivo risulta comunque inferiore al limite annuo di Euro 25.000,00 stabilito con deliberazione giuntale della Provincia Autonoma di Trento n. 762 del 19 aprile 2013;
- i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono composti da un gettone di presenza pari ad Euro 72,00 per seduta, da un'indennità pari ad Euro 771,30 annui per gli amministratori e ad Euro 1.543,50 per il Vicepresidente della Società. Considerate le presenze registrate nel 2014 (complessivamente 15 riunioni), ciascun amministratore ha ricevuto, mediamente, un compenso di Euro 2.827,00, mentre il Vicepresidente ha percepito un compenso di Euro 3.623,00. Nessun amministratore ha superato i limiti fissati con deliberazione della Provincia Autonoma di Trento n. 762 del 19 aprile 2013 (Euro 8.000 per il Vicepresidente ed Euro 4.000 per ciascun consigliere);
- Componenti Consiglio di Amministrazione (art. 6 Protocollo): il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società è fissato in cinque, nel pieno rispetto del limite previsto dal protocollo;
- Compensi collegio sindacale (art. 7 Protocollo): gli emolumenti sono stati stabiliti dall'assemblea dei soci in occasione della nomina del collegio e rispettano i limiti sanciti dal Protocollo d'intesa.

Attività di razionalizzazione delle risorse e miglioramento dei servizi

Nel corso del 2014 sono state attivate alcune collaborazioni con STET S.p.a., al fine di pervenire ad una razionalizzazione delle spese e delle risorse, nonché avviare una convergenza delle rispettive procedure, con il fine ultimo di fornire all'utenza un servizio più efficiente. Nello specifico sono state poste in essere le seguenti iniziative:

- Condivisione del Direttore Generale: a far data dal mese di giugno 2014, il Direttore Generale di AMNU S.p.a. è stato chiamato a svolgere la stessa funzione per STET S.p.a. In conseguenza di ciò il contratto di lavoro in essere con AMNU S.p.a. è stato trasformato in contratto a tempo parziale (50%), con la conseguente riduzione dei costi del personale;
- Attivazione dello sportello unico: nel mese di novembre 2014 è stato attivato lo sportello unico per il cittadino, al fine di svolgere contestualmente e in un unico luogo le pratiche relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. A fronte di un modesto incremento dei costi (circa 6.000 €/anno per l'affitto dei locali) si è ottenuto un evidente aumento della qualità del servizio offerto all'utenza;

- Server: per AMNU S.p.a. si è evidenziata la necessità di procedere alla sostituzione del server aziendale che, oltre ad essere obsoleto (7 anni di funzionamento), non prevedeva misure minime di sicurezza, quali server secondario, sistema ridondato, doppia sala server in due edifici fisicamente separati, ecc.. Considerato che STET S.p.a. aveva da poco effettuato un importante investimento infrastrutturale per le proprie esigenze, è stato stipulato un accordo di hosting per cui i nuovi server aziendali di AMNU S.p.a., rispondenti pienamente alle misure di garanzia e sicurezza, sono ospitati presso l'infrastruttura di STET S.p.a., la quale fornisce inoltre un servizio di "amministrazione di sistema" unico per le due società, con competenze specifiche nel campo.

Le sinergie attivate hanno comportato un risparmio per AMNU S.p.a. di circa Euro 50.000, corrispondenti alla mancata realizzazione di due siti fisicamente disgiunti ove prevedere l'installazione dei server aziendali;

- Service: nel corso del 2014 sono state evidenziate, da parte di STET S.p.a., delle necessità in ordine alla corretta gestione amministrativa dei rifiuti, nonché alla copertura presso lo sportello di personale assente. Anche in questo caso sono state sfruttate le rispettive competenze e quindi AMNU S.p.a. ha stipulato un contratto di service con STET S.p.a. (circa 45.000 €/anno), mediante il quale viene fornita, con personale specializzato e software specifico, la gestione amministrativa e la consulenza nel campo dei rifiuti, nonché la copertura dello sportello per STET S.p.a.

Si sta inoltre operando per addivenire ad una completa integrazione degli sportelli AMNU S.p.a. e STET S.p.a. in modo che possano essere interscambiabili, fornendo un ulteriore servizio all'utenza ed ottenendo una maggiore flessibilità di utilizzo del personale addetto;

- Gestionale: AMNU S.p.a. e STET S.p.a. hanno acquistato congiuntamente un software di gestione documentale, il quale permetterà la corretta gestione del protocollo, dei flussi documentali, nonché, tramite service esterno, la conservazione sostitutiva. Oltre all'ottimizzazione dei costi di acquisto, sicuramente inferiori rispetto ad una procedura separata per ognuna delle due società, il gestionale in questione utilizzerà una base dati comune (es. le anagrafiche mittenti / destinatari).

Il passaggio alla conservazione sostitutiva garantirà inoltre una riduzione dell'impatto ambientale causato dall'utilizzo della carta per la stampa dei documenti aziendali;

- Formazione: è stato organizzato ed erogato un corso di project management ai responsabili di area delle due società. Scopo finale dell'attività è stata quella di fornire le basi per la gestione tramite crono programmi delle attività assegnate ai vari responsabili.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

AMNU S.p.a è stata costituita nel 1997 tra i 18 Comuni dell'Alta Valsugana con l'obiettivo di gestire, secondo una logica di efficienza imprenditoriale, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica. L'affidamento del servizio pubblico rispetta il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

AMNU S.p.a. gestisce per conto del Comune di Frassiongo non solo l'intero ciclo dei rifiuti urbani (raccolta, smaltimento e gestione della tariffa) ma anche il servizio di spazzamento stradale e di gestione dei servizi cimiteriali e funebri. La costituzione ed il mantenimento di una società partecipata dai 18 Comuni dell'Alta Valsugana consente inoltre l'applicazione di una tariffa d'ambito unica per il servizio di gestione dei rifiuti per l'intero bacino d'utenza dell'Alta Valsugana.

AMNU S.p.a. è una società caratterizzata da una situazione economico-patrimoniale equilibrata che registra annualmente risultati positivi, nel 2013 sono stati distribuiti agli enti soci dividendi per un ammontare complessivo di Euro 539.648,02.

MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.R.L.

Data di costituzione:	10.09.2001
Sede legale:	Pergine Valsugana, Vicolo dei Campi, 8
Oggetto Sociale:	Servizio pubblico di macellazione
Capitale sociale al 31.12.2014	10.200,00
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,85%

Altri soci:	Comune di Pergine 36,36% Comune di Levico Terme 13,9% Comune di Baselga di Pinè 9,72% Comune di Civezzano 6,82% Comune di Caldonazzo 6,01% Comune di Vigolo Vattaro 4,09% Comune di Bedollo 3,31% Comune di Calceranica 2,62% Comune di Fornace 2,56% Comune di Lavarone 2,49% Comune di Vattaro 2,16% Comune di Sant'Orsola 1,96% Comune di Bosentino 1,54% Comune di Centa San Nicolò 1,24% Comune di Fierozzo 1,01% Comune di Frassilongo 0,85% Comune di Luserna 0,81% Comune di Palù del Fersina 0,47% Comune di Vignola Falesina 0,27%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 7.483,00 2012: 931,00 2013: - 6.853,00
Ritorno economico ultimi tre esercizi	Nessun ritorno economico
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	Nessun costo a carico del bilancio comunale degli ultimi tre esercizi
Organo amministrativo	Amministratore unico: Corradi Silvano
Organo di controllo	no collegio sindacale

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Il Consiglio comunale di Frassilongo con deliberazione n. 9 del 27.03.2000 ha approvato la istituzione e partecipazione con altri comuni della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l.. Si tratta di una società che svolge un servizio pubblico locale e quindi un servizio pubblico di interesse generale ammesso ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La decisione di costituire la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. nel 2001, è stata strettamente connessa alla volontà, da parte dei Comuni dell'Alta Valsugana di istituire un servizio di macellazione pubblica sovracomunale. Le motivazioni che hanno determinato tale scelta si ritrovano nella deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 27.03.2000: *“Relativamente alla forma organizzativa gestionale del servizio pubblico è emersa in maniera preponderante – rispetto alle formule possibili (azienda speciale – società di capitali – affidamento a terzi) – la funzionalità della soluzione societaria, alla luce delle seguenti argomentazioni:*

- *la volontà espressa dai Comuni di partecipare ai costi di costruzione e gestione del macello sovracomunale secondo parametri rapportati alla rispettiva popolazione residente nonché al rispettivo patrimonio zootecnico;*
- *l'economicità della scelta, per gli aspetti fiscali: la costituzione della società consente il recupero della gestione I.V.A. anche relativamente ai lavori di costruzione del macello, recupero che non si potrebbe operare in caso di costruzione da parte del Comune e successivo affidamento del solo servizio di macellazione;*
- *contenimento dei costi: l'obiettivo di contenere i costi del nuovo servizio esclude l'ipotesi alternativa di azienda speciale (oneri per organi e personale), la società, la S.r.l. in particolare può essere diretta da un amministratore unico, con costi generali assai contenuti”*

Attualmente la Società, proprietaria della struttura di macellazione, non ha personale dipendente in quanto il servizio di macellazione viene affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto terzo il quale, versa alla Società un corrispettivo commisurato ai capi macellati. Nel corso del 2013 è stata esperita la procedura di gara per la concessione del servizio di macellazione, procedura che inizialmente è andata deserta e che è stata successivamente aggiudicata, mediante una riduzione dell'importo a base d'asta. Il canone di concessione risulta pertanto notevolmente ridotto rispetto a quello riscosso in vigore della concessione previgente. Nel corso del 2013 la conferenza dei Sindaci dei Comuni soci ha ritenuto di provvedere ad un adeguamento tariffario (le tariffe di macellazione risultavano invariate dal 2001) e in quella sede si conferiva al Comune di Pergine Valsugana mandato per individuare forme alternative, più economiche, di gestione del servizio di

macellazione.

La società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. rientra nell'ipotesi individuata dall'art. 1, comma 611, lett.b) della L. 190/2014 *“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”* in quanto a fronte dell'assenza di personale dipendente la società si caratterizza per la presenza di un amministratore unico.

La Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige da ultimo nella deliberazione n. 39/2014 ha rilevato che la società *“nell'ultimo quinquennio ha alternato risultati d'esercizio positivi e negativi (....). La società, priva di dipendenti, è ben patrimonializzata, ma ha un elevato rapporto di indebitamento e fatica ad avere una redditività positiva. (....). Inoltre, il requisito della “stretta necessità” implica una valutazione di funzionalità (o strumentalità) particolarmente qualificata, da interpretarsi come una condicio sine qua non: una vera e propria impossibilità per l'ente pubblico di raggiungere l'obiettivo (finalità istituzionale perseguita) senza l'ausilio di quella partecipazione in quella particolare società.*

(....) In particolare, la valutazione del profilo della convenienza economica deve essere tanto più rigorosa a fronte di organismi che presentano da vari anni valore della produzione nulli e costanti perdite di esercizio (...).”

NUOVA PANAROTTA S.p.a.

Data di costituzione:	09/07/1993
Sede legale:	Pergine Valsugana – Piazza Municipio, 7 c/o Municipio
Oggetto Sociale:	Gestione impianti sciistici
Capitale sociale al 31.12.2014	2.213.318,48
Percentuale di partecipazione del Comune:	3,25 %

Altri soci:	<p>Comune di Pergine 34,22% Comune di Levico Terme 29,11% Levico Terme Spa 4,55% Comune di Frassilongo 3,25% Comune di Fierozzo 3,25% Comune di Sant'Orsola 3,25% Comune di Palù del Fersina 3,24% Comune di Caldonazzo 3,08% Comune di Civezzano 2,91% Trentino Sviluppo Spa 2,01% Comune di Roncesgno 1,69% Comune di Vignola Falesina 1,66% Comune di Fornace 1,65% Comune di Calceranica al Lago 1,52% Comunità Alta Valsugana 0,47% Comune di Borgo Valsugana 0,01% Comune di Castelnuovo 0,005% Comune di Novaledo 0,005% Comune di Castello Tesino 0,005% Comune di Carzano 0,005% Comune di Ivano Fracena 0,005% Comune di Torcegno 0,005% Comune di Scurelle 0,005% Comune di Vattaro 0,005% Comune di Samone 0,005% Comune di Spera 0,005% Comune di Ospedaletto 0,005% Comune di Strigno 0,005% Comune di Bosentino 0,005% Comune di Ronchi Valsugana 0,005% Comune di Villa Agnedo 0,005% Altri soci privati 2,37%</p>
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011: - 378.876,00 2012: - 537.565,00 2013: - 518.841,00</p>
Ritorno economico ultimi tre esercizi	Nessun ritorno economico
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	Nessun costo a carico del bilancio comunale degli ultimi tre esercizi

Organo amministrativo	Presidente: Oss Fabrizio Vice Presidente: Vettorazzi Franco Consigliere: Moser Walter Consigliere: Peghini Francesco Consigliere: Anderle Matteo Consigliere: Gaiga Renzo Consigliere: Moser Luca Consigliere: Creazzi Gianfranco
Organo di controllo	Presidente: Condini Marcello Sindaco: Moser Marcello Sindaco: Andreatta Massimiliano Sindaco Supplente: Trentin Alberto Sindaco Supplente: Dalmonego Alessandro

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

CONFIDIMPRESA TRENINO S.C. quota pari ad Euro 9.813,00.

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP quota pari ad Euro 1.000,00

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Il consiglio comunale di Frassilongo con deliberazione n. 17 del 26.06.1997 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a. con modificazione appunto denominazione della società in Nuova Panarotta Sp.a., approvazione del nuovo statuto, l'acquisto di azione e approvazione del piano di sviluppo.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La partecipazione del Comune di Frassilongo , unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società Nuova Panarotta S.p.a. è stata determinata dalla volontà di creare un organismo deputato allo sviluppo turistico della stazione sciistica della Panarotta che avrebbe avuto risvolti positivi sull'intera economia locale.

Le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 4, della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, attività qualificata come servizio pubblico: *“La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale”, (...) Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili”*.

La partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è stata oggetto di una richiesta di parere che il Consiglio delle Autonomie Locali, in vista della ricognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere nel 2010 ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, ha rivolto alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento. La Corte dei Conti ha in quell'occasione chiarito che la “legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica “servizio pubblico” l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata”. (Corte dei Conti – Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009).

La situazione economico-patrimoniale di Nuova Panarotta S.p.a., come in generale quella delle società che gestiscono impianti di risalita, risulta estremamente precaria, la società ha provveduto nel 2011 e nel 2012 a ridurre il capitale sociale per perdite. Da ultimo l'assemblea straordinaria tenutasi in novembre 2014 ha deliberato, ai sensi degli artt. 2446 c.c. e ss., una ulteriore riduzione del capitale per perdite e un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci. Il Comune di Frassilongo nell'ultimo triennio non ha provveduto ad alcuna sottoscrizione di capitale, né ha sostenuto alcun onere nei confronti della società. Sebbene il numero degli amministratori sia superiore a cinque, per esigenze di rappresentatività dei diversi enti pubblici e privati che compongono la compagine societaria, i loro compensi sono stati drasticamente ridotti nel corso del 2013-2014.

Si ricorda inoltre che l'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 stabilisce un divieto per gli Enti locali di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio.

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Soc. Coop.

Data di costituzione:	09/07/1996
Sede legale:	38122 – Trento Via Torre Verde, n. 23
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori d'interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2014	12.238,68
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,42%
Altri soci:	Comuni del Trentino
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473,00 2012: 68.098,00 2013: 21.184,00
Ritorno economico ultimi tre esercizi	Nessun ritorno economico
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (somme impegnate) relativi a contratti di servizio/trasferimenti	2011: Euro 4.367,21 (quota associativa) Euro: 9.653,95 (prestazioni di servizi) 2012: Euro: 4.403,60 (quota associativa) Euro: 14.788,79 (prestazioni di servizi) 2013: Euro: 4.403,60 (quota associativa) Euro 1.439,86

Organo amministrativo	Presidente: Paride Gianmoena Vice Presidente: Patrizia Ballardini Consigliere: Alessandro Andreatta Consigliere: Carlo Bertini Consigliere: Roberto Caliarì Consigliere: Cristina Donei Consigliere: Vittorio Fravezzi Consigliere: Enrico Lenzi Consigliere: Sergio Menapace Consigliere: Andrea Miorandi Consigliere: Antonietta Nardin Consigliere: Roberto Oss Emer Consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo	Presidente: Enzo Zampiccoli Sindaco: Emanuele Bonafini Sindaco: Manuela Conci

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

SET DISTRIBUZIONE S.p.a. 0,05%

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis lett. f) della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.

SOCIETA' DI SISTEMA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INFORMATICA TRENTINA S.p.a.

Altri

Data di costituzione:	07/02/1983
Sede legale:	38121 Trento – Via Gilli,2
Oggetto Sociale:	Gestione servizi informatici
Capitale sociale al 31.12.2014	3.500.000,00
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,0085%

Provincia di Trento 87,26%

Regione Autonoma Trentino Alto Adige 1,72%

Camera di Commercio IAA di Trento 1,24%

Comune di Trento 1,24

Altri soci (Comunità e Comuni) 8,71%

Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 3.351.163,00 2012: 2.847.220,00 2013: 705.703,00
Ritorno economico ultimi tre esercizi (somme accertate) relativo a dividendi ed entrate da contratti di servizio	2011: Euro 3.758,42 (dividendi) 2012: Euro 4.136,29 (dividendi) 2013: Euro 3.514,28 (dividendi)
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (somme impegnate) relativi a contratti di servizio/trasferimenti	2011: Euro 10.824,55 (prestazioni di servizi) 2012: Euro 17.421,44 (prestazioni di servizi) 2013: Euro 10.542,60 (prestazioni di servizi)
Organo amministrativo	Presidente: Boschini Paolo Vice Presidente: Nardin Antonietta Consigliere: Parolari Alessio Consigliere: Girardi Caterina

	Consigliere: Demattè Renato
Organo di controllo	Presidente: Cimmino Francesco Sindaco: Sandri Mariangela Sindaco: Bonomi William Sindaco Supplente: Caldera Barbara Sindaco Supplente: Bernardis Marco Società di Revisione: Pricewaterhousecoopers s.p.a.

•.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014) per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali, in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l’adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi peraltro di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l’affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L’analisi delle partecipazioni in Informatica Trentina S.p.a, deve essere spostata sul piano della convenienza dell’affidamento del servizio rispetto ad altre modalità di espletamento, analisi che deve essere prodromica all’affidamento stesso.

La partecipazione del Comune di Frasilongo nelle società di cui sopra risulta di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito, pertanto, dal punto di vista strettamente economico, un’eventuale dismissione non comporterebbe nessun vantaggio per l’Ente.

Peraltro è da ricordare quanto sancito dall’art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *“al fine di perseguire l’obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall’articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell’ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della*

Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale". Secondo quanto disposto dalla citata normativa pertanto la Giunta provinciale metterà in atto delle strategie volte alla razionalizzazione dei costi di funzionamento di tali società.

Tenna, 14 aprile 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciresa dott. Paolo

